



## *Prefettura di Pisa — Ufficio Territoriale del Governo*

### ORDINANZA DI SOSPENSIONE DELLA CIRCOLAZIONE

**VISTA** la nota prot n. 61647 del 20.11.2024 con la quale la Provincia di Pisa ha rilasciato il nulla osta allo svolgimento della gara motoristica denominata “**9° Rally delle Colline Metallifere e Val di Cornia – 4° Historic Rally della Val di Cornia**” organizzata dalla Scuderia Maremma Corse 2.0 ASD, in programma il **22 e 23 novembre 2024** lungo i percorsi e secondo gli orari della tabella di marcia, che costituisce parte integrante del presente decreto;

**VISTA** la disposizione n. 2947 del 20.11.2024 con cui la Provincia di Livorno ha autorizzato lo svolgimento del **9° Rally delle Colline Metallifere e Val di Cornia – 4° Historic Rally della Val di Cornia**” organizzata dalla Scuderia Maremma Corse 2.0 ASD, in programma il **22 e 23 novembre 2024** lungo i percorsi e secondo gli orari della tabella di marcia, che costituisce parte integrante del presente decreto;

**VISTO** il programma della manifestazione ed il percorso di gara, che interessa, per la Provincia di Pisa, tratti di strade provinciali e comunali ricadenti nel territorio del **Comune di Monteverdi Marittimo**;

**VISTO** l’esito positivo e le relative prescrizioni (**interessanti anche il Comune di Monteverdi Marittimo**) del collaudo tecnico preventivo relativo al percorso di gara svoltosi in data 19 novembre 2024, il cui verbale - sottoscritto ed approvato dagli intervenuti - si intende qui integralmente riportato;

**VISTA** la nota con la quale il Comune di Monteverdi Marittimo ha espresso, relativamente ai tratti stradali di specifica competenza, il proprio parere favorevole e/o nulla osta allo svolgimento della gara;

**RICHIAMATO** l’art. 9, comma 7 bis, C.d.S. che dispone “*Salvo che, per particolari esigenze connesse all’andamento plano-altimetrico del percorso, ovvero al numero dei partecipanti, sia necessaria la chiusura della strada, la validità dell’autorizzazione è subordinata, ove necessario, all’esistenza di un provvedimento di sospensione temporanea della circolazione in occasione del transito dei partecipanti ai sensi dell’articolo 6, comma 1, ovvero, se trattasi di centro abitato, dell’articolo 7, comma 1*”;

**LETTA** la circolare del Ministero dell’Interno-Dipartimento di Pubblica Sicurezza - prot. 300/A/6989/20/116/11 del 29.09.2020 che, facendo seguito alla circolare ministeriale 300/A/6989/19/116/11 del 27.11.2019, ha precisato che per le gare che interessano sia le strade extraurbane che urbane sarà necessario che ciascuna delle Autorità competenti - il Prefetto per le prime tipologie di strade ed il Sindaco per le seconde – emetta un proprio provvedimento di sospensione temporanea della circolazione ai sensi dell’art. 6, comma 1 e 7, comma 1, del C.d.S.;

**LETTO** l’art. 7, comma 3, del C.d.S. che dispone “*Per i tratti di strade non comunali che attraversano i centri abitati, i provvedimenti indicati nell’art. 6, commi 1 e 2, sono di competenza del Prefetto*”;



## *Prefettura di Pisa — Ufficio Territoriale del Governo*

### ORDINANZA DI SOSPENSIONE DELLA CIRCOLAZIONE

**VISTE** le indicazioni necessarie per la predisposizione dell'ordinanza di chiusura al transito della circolazione delle strade interessate dalle prove speciali della manifestazione di cui trattasi, fornite nel sopraccitato provvedimento dirigenziale della Provincia di Livorno;

**RITENUTO** di dover disporre, ai sensi dell'art. 9 del Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285, e successive modificazioni, la sospensione temporanea del traffico veicolare lungo il percorso di gara;

**VISTI** gli articoli 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.4.1992, n. 285 e successive modificazioni;

**VISTO** il decreto prefettizio n.53528 del 14.11.2023 con il quale il Prefetto di Pisa ha conferito al Viceprefetto D.ssa Concetta Barbara Pugliese, in caso di assenza o impedimento del dirigente di Area III, la sostituzione che comprende la delega alla firma per tutti i provvedimenti afferenti la suddetta Area, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 19/5/2000 n. 139 e degli artt. 3 e 4 del D.M. 4 agosto 2005;

### DECRETA

È sospesa la circolazione del traffico veicolare e pedonale e la sosta di qualsiasi veicolo per i giorni **22 e 23 novembre 2024** nei tratti di strada ricadenti nel territorio del **Comune di Monteverdi Marittimo** interessati dallo svolgimento della competizione motoristica, secondo gli orari della tabella dei tempi allegata al presente provvedimento che, a tutti gli effetti, costituisce parte integrante del presente provvedimento.

In particolare, nei giorni della precitata manifestazione, è disposta la chiusura, in modo conforme a quanto indicato nel già menzionato provvedimento autorizzativo della Provincia di Livorno che costituisce parte integrante del presente decreto, al transito delle strade interessate dalla manifestazione, escluso i tratti di strada comunali che attraversano i centri abitati (il cui provvedimento di sospensione della circolazione è di competenza di quei comuni), come di seguito indicato.

Venerdì 22 novembre 2024

**SHAKEDOWN Monteverdi Marittimo** 2,63 Km: da Start, via Maremmana, fino a stop, 300 mt prima del parcheggio, secondo gli orari indicati nella “tabella orari chiusura strade” allegata al presente provvedimento.

Sabato 23 novembre 2024

**PROVA SPECIALE 3 “Monteverdi Marittimo”** KM 13,25: da Start, all'inizio della Via Maremmana – Loc. Folcro, attraversamento di parte dell'abitato di Monteverdi Marittimo, via S. Walfredo, SP 329 Passo di Bocca di Valle, Via 4 Novembre, SP 329 Passo di Bocca di Valle, Loc Castelluccio, SP 329 fino all'incrocio con Via di Castagneto, secondo gli orari indicati nella “tabella orari chiusura strade” allegata al presente provvedimento.



## *Prefettura di Pisa — Ufficio Territoriale del Governo*

### ORDINANZA DI SOSPENSIONE DELLA CIRCOLAZIONE

**PROVA SPECIALE 6 “Monteverdi Marittimo”** KM 13,25 da Start all’inizio della Via Maremmana – Loc. Folcro, attraversamento di parte dell’abitato di Monteverdi Marittimo, Via S. Walfredo, SP 329 Passo della Bocca di Valle, Via 4 Novembre SP 329 Passo Bocca di Valle, Loc. Castelluccio, SP 329 fino all’incrocio con Via di Castagneto, secondo gli orari indicati nella “tabella orari chiusura strade” allegata al presente provvedimento.

Riapertura delle strade dopo il passaggio dell’ultimo concorrente secondo gli orari indicati nella “tabella orari chiusura strade” allegata al presente provvedimento.

Durante lo svolgimento della competizione dovranno essere scrupolosamente osservate tutte le prescrizioni contenute nel richiamato provvedimento della Provincia di Livorno n. 2947 del 2024 comprese quelle conseguenti all’esito del collaudo.

La gara deve svolgersi sotto la responsabilità degli organizzatori, con la completa attuazione delle predisposizioni organizzative e la rigorosa osservanza di tutte le prescrizioni indicate nell’atto autorizzatorio e dagli enti proprietari delle strade.

Gli organizzatori dovranno dare tempestivo preavviso del presente provvedimento mediante affissione di appositi cartelli in tutti i comuni interessati alla chiusura del traffico di tratti di strade e pubblicizzare il divieto attraverso gli organi di stampa, nonché apporre idonea segnaletica dei percorsi alternativi, che dovranno essere tempestivamente e opportunamente divulgati.

Durante il periodo di sospensione della circolazione:

- è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato dal movimento dei concorrenti;
- è fatto divieto a tutti i veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti;
- è fatto obbligo a tutti i veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti di arrestarsi prima di impegnarla rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell’organizzazione;
- è fatto obbligo ai conducenti di veicoli ed ai pedoni di non attraversare la strada.

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai veicoli adibiti a servizio di polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificamente autorizzati dall’organizzazione o dagli organi di polizia preposti alla vigilanza.

### **DISPONE**

Altresì che:

- gli Organi di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del D.L.vo 30.04.1992, n.285 sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte, nonché di quelle dell’autorizzazione allo svolgimento della manifestazione;



## *Prefettura di Pisa — Ufficio Territoriale del Governo*

### ORDINANZA DI SOSPENSIONE DELLA CIRCOLAZIONE

- la carovana dovrà essere scortata secondo le prescrizioni dell'autorizzazione dagli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del D. L.vo 30.04.1992, n. 285 ovvero, in sostituzione o a supporto di questi, da personale abilitato alla scorta tecnica, nel numero, con le attrezzature e gli equipaggiamenti e secondo le modalità di svolgimento previste dal disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche approvato con provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 27 novembre 2002;
  - l'organizzazione predisporrà un idoneo servizio e, ove necessario, una specifica segnaletica in corrispondenza delle intersezioni stradali che interessano il transito della corsa in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti della sospensione temporanea (o della limitazione) della circolazione;
  - gli Organi di polizia preposti alla vigilanza o alla tutela delle strade percorse o attraversate cureranno l'intensificazione della vigilanza sui tratti di strada interessati dalla manifestazione;
- Conformemente alle prescrizioni dell'autorizzazione alla manifestazione sportiva citata in premessa, la massima pubblicità della presente sarà curata altresì dagli organizzatori avvalendosi anche di strumenti di diffusione fonica, nonché di comunicati sui mezzi di informazione.

Il presente atto viene pubblicato sul sito *web* istituzionale della Prefettura di Pisa.

Pisa, *data del protocollo*

p. IL DIRIGENTE DELL' AREA III  
Viceprefetto  
Pugliese

Alla Polizia Provinciale

PISA

Alla Provincia di

LIVORNO

Alla Prefettura di

LIVORNO

Alla Questura di

PISA

Al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di

PISA

Alla Sezione Polizia Stradale di

PISA

Alla Prefettura di

LIVORNO

Al Sig. Sindaco del Comune di

MONTEVERDI M.MO

Ad Autolinee Toscane S.p.A.

autolineetoscane@pec.it

Al servizio 118

direzioneuslnordovest@postacert.toscana.it

All'Ufficio Informatica sede

informatica.pref\_pisa@interno.it

Alla Maremma Corse 2.0 ASD

maremmacorse2.0@libero.it